

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

*Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.*


Per i sig.ri:

1. Accardo Anna ( C.F. CCRNNA75P47D423L)
2. Accardo Vita ( C.F. CCRVTI60E43G208T)
3. Accurso Maria Giuseppa ( C.F.CCRMGS62M59A176N)
4. Alcamo Lorena ( C.F. LCMLRN81B46A176N )
5. Almerini Maria Anna ( C.F. LMRMNN67B51G347A)
6. Amari Nicola ( C.F. MRANCL76D04C286E)
7. Angelo Vincenza ( C.F.NGLVCN66A58B288S )
8. Arena Mariangela ( C.F. RNAMNG74C53F061G)
9. Armato Silvana ( C.F. RMTSVN73S49F061O)
10. Basiricò Nicoletta ( C.F. BSRNLT82E66A246H)
11. Bianco Antonino ( C.F. BNCNNN83R01F061C)
12. Bianco Doriana Maria ( C.F. BNCDNM72A47G347Y)
13. Bilello Nadia Valentina ( C.F. BLLNVL82S52E974D )
14. Bilello Paola ( C.F. BLLPLA64B41E974U )
15. Bivona Rosa ( C.F. BVNRSO76S63C286G )
16. Bona Domenica ( C.F. BNODNC64P53G347N )
17. Bonaventura Milena ( C.F. BNVMLN83P56D423O )
18. Bonura Maria ( C.F. BNRMRA82R41C286A )
19. Buffa Silvia ( C.F. BFFSLV79L47D423D )
20. Biondo Rosetta (CF: BNDRTT70S70G347L)
21. Bertino Giovanna (CF: BRTGNN77A56D423G)
22. Cafiso Vita Anna ( C.F. CFSVNN70S62E974B )
23. Caimi Carla ( C.F. CMACRL79T45E974H )
24. Cammara Nadia ( C.F. CMMNDA82D63A176O)
25. Cangemi Francesca ( C.F. CNGFNC59M69L331S )
26. Caroddo Paola ( C.F. CRDPLA73E44A176I )
27. Casano Valentina Rita ( C.F. CSNVNT83R60D423F )
28. Casesi Liliana ( C.F. CSSLLN75H48C286Z )
29. Cassaro Giuseppe ( C.F. CSSGPP82S09A089N )
30. Cerniglia Mirella ( C.F. CRNMLL82A53A176V )
31. Cianciolo Maria Chiara ( C.F. CNCMCH82D68D423R)
32. Ciro Florianna ( C.F. CRIFRN75A50Z404J )
33. Claudio Elena ( C.F. CLDLNE82P55H700V )
34. Clemente Michele ( C.F. CLMMHL66S14C286R )
35. Clemenza Franca ( C.F. CLMFNC76L48C286L )
36. Clemenza Giorgio ( C.F. CLMGRG83R23F061B )

37. Clemenza Nicolò ( C.F. CLMNCL64R24L331S )
38. Como Francesca ( C.F. CMOFNC71C71D423C )
39. Coppola Caterina ( C.F. CPPCRN81R69D423S )
40. Cordaro Agata Maria Lisa ( C.F. CRDGMR74E65E974E )
41. Cordaro Vincenza Maria ( C.F. CRDVCN78M49E974V )
42. Corona Giuseppa ( C.F. CRNGPP77B49E023Z )
43. Corso Norina ( C.F. CRSNRN83D55A176H )
44. Costa Laura ( C.F. CSTLRA71L48B428C )
45. Ciulla Costanza (CF: CLLCTN76B42L781N)
46. D' Amari Giuseppina ( C.F. DMRGPP79A41F061Q )
47. D'Anna Castrenza ( C.F. DNNCTR68E44Z112T )
48. De Albis Giovanna ( C.F. DLBGNN79A54F061G )
49. Di Benedetto Caterina ( C.F. DBNCRN81B55E974A )
50. Di Dia Valentina ( C.F. DDIVNT82D46E974V )
51. Di Girolamo Maria Stella ( C.F. DGRMST83T67D423O )
52. Di Gregorio Margherita ( C.F. DRGMGH79M57C286V )
53. Di Liberto Alessandra ( C.F. DLBLSN70E69G273C )
54. Di Marco Francesca ( C.F. DMRFNC67L70F061W )
55. Di Stefano Rosanna ( C.F. DSTRNN69T61C286H )
56. Di Giovanni Giacomina Caterina (CF: DGVGMC65S65E974L)
57. Di Vita Beatrice (CF: DVTBRC79H68E974G)
58. Damerino Caterina Letizia (CF: DMRCRN78C58F061M)
59. Ellena Ester ( C.F. LLNSTR81L44D423M )
60. Falco Francesca ( C.F. FLCFNC79D44H700X )
61. Fatone Vito ( C.F. FTNVTI67D19A176M )
62. Ferrante Maria ( C.F. FRRMRA82H47D423I )
63. Figlioli Isadora ( C.F. FGLSDR81B48E974T )
64. Figuccio Francesca ( C.F. FGCFNC76E49L331Z )
65. Filardo Anna Maria ( C.F. FLRNMR74R67D423X )
66. Fina Silvia ( C.F. FNISLV82H66E974G )
67. Fiocco Giuseppina Enrica ( C.F. FCCGPP82R60E974R )
68. Fiorito Anna Lisa ( C.F. FRTNLS73S45E974N )
69. Fontana Daniele ( C.F. FNTDNL75A13D122L )
70. Gagliano Daniela ( C.F. GGLDNL74D69G273J )
71. Gagliardi Luigi Pietro ( C.F. GGLLPT79T01C286Y )
72. Gambina Palma Lidia ( C.F. GMBPML79B56E974C )
73. Garofalo Giuseppa ( C.F. GRFGPP81T54A176J )
74. Giacalone Eleonora (CF:GCLLNR78M66F061P)
75. Garofalo Natascia ( C.F. GRFNSC82C69C286Z )
76. Gaudenzi Francesca ( C.F. GDNFNC80H46H700P )
77. Gaudenzi Grazia Debora ( C.F. GDNGZD78C48H700S )
78. Gerardi Ursula Luana ( C.F. GRRRL82B42E974N )



79. Giacca
80. Giam
81. Giara
82. Giara
83. Giub
84. Guzz
85. Giur
86. Iacon
87. Ignor
88. Indel
89. Ingra
90. Ingra
91. Ingra
92. Intor
93. Di G
94. Lanz
95. Lau
96. Leon
97. Lica
98. Ligo
99. Lina
100. I
101. I
102. I
103. I
104. M
105. M
106. M
107. I
- )
108. Ma
109. Ma
110. Ma
111. Ma
112. Ma
113. Me
114. Me
115. Me
116. Mi
117. Mi
118. Mi
119. Mi

- 
79. Giacalone Francesca ( C.F. GCLFNC72M70E974E )  
80. Giambalvo Mariella ( C.F. GMBMLL80S54C286Z )  
81. Giaramitelli Giuseppina Maria ( C.F. GRMGPP76P65F061B )  
82. Giaramitelli Mattia ( C.F. GRMMTT79E46F061F )  
83. Giubilato Vita ( C.F. GBLVTI76P42F061G )  
84. Guzzo Maurizio ( C.F. GZZMRZ74L11G273D )  
85. Giurlanda Giuseppa Maria (CF: GRLGPP81M58D423N)  
86. Iacono Giusi ( C.F. CNIGSI78C68A089S )  
87. Ignoti Maria Letizia ( C.F. GNTMLT82E69G273D )  
88. Indelicato Giuseppa Maria ( C.F. NDLGPP65L61E974S )  
89. Ingrande Anna ( C.F. NGRNNA64P70F061F )  
90. Ingrassia Damiano Maurizio ( C.F. NGFDNM77D67C286R )  
91. Ingrassia Pietro Roberto ( C.F. NGRPRR77D07C286W )  
92. Intorcica Anna Maria ( C.F. NTRNMR72H54E974E )  
93. Di Giovanni Giacomina Caterina ( CF: DGVGMC65S65E974L )  
94. Lanza Giuseppina ( C.F. LNZGPP72H57C286W )  
95. Laudicina Domenico ( C.F. LDCDNC82A24D423N )  
96. Leone Rita ( C.F. LNERTI68R41G273V )  
97. Licari Brigida Elena ( C.F. LCRBGD81S49G273L )  
98. Ligotti Giusi Maria Soccora ( C.F. LGTGMR79M71A176I )  
99. Linares Valerio Giuseppe ( C.F. LNRVRG75H22E974R )  
100. Lombardo Daniela ( C.F. LMBDNL72L54G347R )  
101. Lombardo Francesca ( C.F. LMBFNC69R62D423D )  
102. Lombardo Giuseppina ( C.F. LMBGPP75L68D198S )  
103. Lombardo Viviana Bice ( C.F. LMBVNB78A46D423U )  
104. Maccotta Sabrina ( C.F. MCCSRN82R45E974V )  
105. Maiorana Caterina Maria ( C.F. MRNCRN58D51D423C )  
106. Maiani Samuela (CF: MNASML71S44F061E)  
107. Maltese Maria Rosalba ( C.F. MLTMRS74C67C286E )  
108. Manno Antonella ( C.F. MNNNNL80E43G273D )  
109. Maragioglio Rosalba ( C.F. MRGRLB70H45F061F )  
110. Marascia Rosa ( C.F. MRSRSO80A60C286R )  
111. Marino Antonella Madia ( C.F. MRNNNL83P42F061P )  
112. Martorana Caterina ( C.F. MRTCRN82T62E974D )  
113. Melodia Maria Rosaria ( C.F. MLDMRS67B63G347N )  
114. Messina Antonella Maria ( C.F. MSSNNL71A46A176W )  
115. Messina Manuela Vita ( C.F. MSSMLV80T67D423G )  
116. Milazzo Rossella ( C.F. MLZRSL82C51D423O )  
117. Milazzo Saverio ( C.F. MLZSVR76P02C286C )  
118. Milazzo Sonia ( C.F. MLZSNO74E70A176I )  
119. Minaudo Cristina ( C.F. MNDCST82E54D423G )

120. Minnelli Romina ( C.F. MNNRMN74P58F061D )  
121. Monaco Bice Maria ( C.F. MNCBMR77E44H700N )  
122. Montalto Gabriella ( C.F. MNTGRL80L66E974Z )  
123. Morgana Sandra Ginette ( C.F. MRGSDR74M47Z110X )  
124. Morrione Giovanna ( C.F. MRRGNN75E43C286Y )  
125. Mulone Rosaria ( C.F. MLNRSR78C56F061B )  
126. Marino Valentina ( C.F. MRNVNT81P62F061F )  
127. Maiani Samuela ( C.F. MNASML71S44F061E )  
128. Palmeri Anna ( C.F. PLMNNA74T58F061G )  
129. Palmeri Concetta Daniela ( C.F. PLMCCT70S52C286X )  
130. Panicola Sabina Daniela ( C.F. PNCSND66C68E974Y )  
131. Pantaleo Anna ( C.F. PNTNNA83A47F061P )  
132. Pantaleo Elisa ( C.F. PNTLSE79C68E974Y )  
133. Parla Roberta ( C.F. PRLRRT66L58G2732M )  
134. Parrinello Rosalinda ( C.F. PRRRLN77M53F061Y )  
135. Pedone Gioacchina ( C.F. PDNGCH81R54D423D )  
136. Pellegrino Giovanna Claudia ( C.F. PLLGNN82S65E974U )  
137. Perlotti Valentina ( C.F. PRLVNT81B54F061A )  
138. Petruccelli Maria Elena ( C.F. PTRMLN70D63F061E )  
139. Piazza Maria Cristina ( C.F. PZZMCR77P52F061E )  
140. Piazza Rosa ( C.F. PZZRSO78B44C286G )  
141. Pisciotta Filippo ( C.F. PSCFPP78H25G347K )  
142. Pisciotta Melchiorre ( C.F. PSCMCH72A04C286F )  
143. Plantera Iolanda ( C.F. PLNLND77E42C286K )  
144. Ragolia Fabio ( C.F. RGLFBA81L09H700P )  
145. Rametta Letizia ( C.F. RMTLTZ82D69F061V )  
146. Rametta Stefania ( C.F. RMTSFN83T67H501B )  
147. Renda Angela ( C.F. RNDNGL81M46B780V )  
148. Renda Maria ( C.F. RNDMRA72T60D423F )  
149. Restivo Luigi ( C.F. RSTLGU79H03C286K )  
150. Riggio Massimiliano ( C.F. RGGMSM75C18F061U )  
151. Rizzo Giuseppa ( C.F. RZZGPP82T62E974L )  
152. Roas Anna Maria ( C.F. RSONMR68S54E974T )  
153. Rosolia Francesca Maria ( C.F. RSLFNC78H67E974H )  
154. Scalabrino Maria Francesca ( C.F. SCLMFR78L57D423C )  
155. Sciacca Elisabetta ( C.F. SCCLBT66P60G347K )  
156. Sieli Maurizio ( C.F. SLIMRZ75T19Z133Y )  
157. Signorino Tommasa Maria ( C.F. SGNTMS70E67L331H )  
158. Sorrentino Alessia ( C.F. SRRLSS79R47E974S )



- 
161. Spatafora Enza ( C.F. SPTNZE81H65D423C )  
162. Spanu Floriana (CF:SPNFRN77H42F061F)  
163. Spinello Lina ( C.F. SPNLNI61A42Z114R )  
164. Termine Giuseppe ( C.F. TRMGPP82T18H700X )  
165. Termine Paola ( C.F. TRMPLA81L60H700U )  
166. Titone Nicolina ( C.F. TTNNLN76R66E974U )  
167. Tobia Maria ( C.F. TBOMRA78L70D423A )  
168. Tramati Margherita ( C.F. TRMMGH77R62D423R )  
169. Tranchida Paola (C.F. TRNPLA78H48E974U )  
170. Triolo Pasquale ( C.F. TRLPQL64E25G347O )  
171. Tortorici Silvana (CF: TRTSVN74M57C286V)  
172. Trono Anna Lisa ( CF: TRNNLS83C46E974R )  
173. Valenti Caterin (C.F. VLNCRN75H61D423A )  
174. Valenti Valentina ( C.F. VLNVNT81D42D423C )  
175. Vinci Katia Maria Luisa (C.F. VNCKMR77C58E974L )  
176. Viviano Girolamo ( C.F. VVNGLM81D03C286H )  
177. Vanella Giovanna Maria (CF: VNLGNN74B59E974Y)  
178. Virgilio Valentina (CF: VRGVNT79P56D423Q)  
179. Zichichi Antonietta ( C.F. ZCHNNT81P68D423H )  
180. Zizzo Marisa ( C.F. ZZMRS66P60E974Z )

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E) con studio in Mazara del Vallo nel C.so Umberto I - Largo delle Sirene n. 2 giusti mandati in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San Francesco di Paola n. 47, il quale difensore dichiara, ai sensi degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546, di volere ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax (0923672890), ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ([studio@pec.studiolegaletruglio.com](mailto:studio@pec.studiolegaletruglio.com));

*ricorrenti*

CONTRO


- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore, avente sede legale in Roma (00153) in viale Trastevere n. 76/A;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XV, Ambito Territoriale per la provincia di Palermo - in persona del direttore, avente sede legale in Palermo (90146) nella via Praga, 29;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XI, Ambito Territoriale per la provincia di Trapani - in persona del direttore, avente sede legale in Trapani (91100) nella via Castellammare n. 14;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - in persona del direttore, avente sede legale in Palermo nella via Fattori, 60;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - in persona del Ministro - *pro tempore*, domiciliato presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo via Alcide De Gasperi n. 81;

*resistente*

### E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Trapani per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per

*controinteressati*



Oggetto: Diritto all'inserimento a pieno titolo in graduatoria di terza fascia nella Provincia di Trapani, cioè nella graduatorie riservate ai docenti abilitati ed utilizzati per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 relativamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, valide per gli aa.ss. 2014/2017, previa riattivazione urgente delle funzioni della piattaforma telematica "istanza on-line" al fine dell'utile inserimento in G.A.E. per la partecipazione al piano di immissioni in ruolo per l'a.s. 2016/2017. Disapplicazione e/o annullamento del Decreto Ministeriale 8 aprile 2014, n. 235, avente ad oggetto le modalità di iscrizione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, nella parte in cui non ha consentito l'iscrizione nelle suddette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Immissione ruolo per l'insegnamento nella scuola primaria e/o dell'infanzia dall'a.s. 2016/2017 in virtù del piano di assunzioni previsto dal Governo.

IN FATTO

- Gli odierni ricorrenti sono tutti legittimamente in possesso di titolo diploma magistrale, tutti conseguiti entro e non oltre l'a.s. 2001/2002 e sono dunque in possesso di valido titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
- Infatti, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16/04/1997 n. 297, il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia, con la conseguenza che i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002, sono abilitati all'insegnamento sia nelle scuole per l'infanzia sia nelle scuole primarie (si precisa, infatti che, soltanto dopo l'anno 2002 veniva introdotto l'obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna e elementare).
- Detto requisito è stato confermato anche con parere del Consiglio di Stato n. 4929 del 2012, che ha riconosciuto valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la*





1994, n. 297." Il parere del consiglio di stato è stato poi accolto e recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014.

- Ciononostante, il valore abilitante di detto diploma non è stato riconosciuto dal D.M 235/2014 (con cui il Ministro dell'Istruzione ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017), di guisa che il diploma magistrale non è stato ritenuto titolo di accesso valido al fine dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di III fascia (o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia), dalle quali il MIUR attinge sia per l'assegnazione di contratti a tempo determinato, sia di ruolo. Di fatto, gli odierni ricorrenti pur avendo, in forza dei predetti riferimenti normativi, conseguito un titolo valido e abilitante, si vedevano esclusi dalle GAE, risultando alcuni di loro, al massimo, inseriti solamente nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

- Specificamente (e non esaustivamente), la sig.ra Casano Valentina Rita è inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del II Circolo Cavour di Marsala, Cafiso Vita Anna presso l'I.C. Alcide De Gaspari di Marsala, Fiocco Giuseppina Enrica presso II Circolo Cavour di Marsala, Roas Anna Maria presso l'I.C. Alcide De Gaspari di Marsala, Di Marco Francesca presso l'I.C. Boscarino Castiglione di Mazara del Vallo, Di Dia Valentina presso II Circolo Cavour di Marsala, Sorrentino Alessia presso I.C. L. Sturzo di Marsala, Parrinello

Rosalinda presso l'I.C. Alcide De Gaspari di Marsala, Rizzo Giuseppa presso Il Circolo Cavour di Marsala, Rosolia Francesca Maria presso I.C. G. Garibaldi di Marsala, Intorcia Anna Maria presso l'I.T. Agrario di Marsala, Morgana Sandra Ginette presso l'I.C. M. Nuccio di Marsala, Milazzo Rossella presso l'I.C. A. Damiani di Marsala, Maccotta Sabrina presso l'I.C. S. Pellegrino di Marsala, svolgendo presso i medesimi istituti, durante l'anno accademico in corso, supplenze brevi, come da relativa documentazione in atti allegata.

- In forza di quanto sopra, gli odierni ricorrenti hanno provveduto a chiedere formalmente alla P.A. resistente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Trapani, con contestuale messa in mora, o autonomamente a mezzo racc. a/r (in atti allegate) o, a mezzo del sottoscritto avvocato, via pec ( del 13 maggio 2016 e 26 maggio 2016, prot. n. 2111 del 13 maggio 2016, n. 13814, 13820, 13823, 2129, 2127, del 16.05.2016, 2273 e 15062 del 27.05.2016, in atti allegate), senza tuttavia ottenere il richiesto inserimento, legittimando la proposizione dell'odierno giudizio.

### IN DIRITTO

1. Giurisdizione del giudice ordinario in materia di graduatorie scolastiche permanenti, oggi graduatorie ad esaurimento.

Prima di entrare nel merito della fattispecie oggetto di causa, la scrivente difesa ritiene opportuno delineare, preliminarmente, il

in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice e ordinario e, quindi, di questo Tribunale.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.


Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che *"Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei*



vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi. La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004). In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata" (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399).

Anche successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che "In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per

*l'eventuale assunzione"* (Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032).

Da ultimo, la medesima Suprema Corte, in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali del personale ATA, ha ribadito che *"Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma*

anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso; nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario." (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Anche il T.A.R. ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione in materia di graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, stabilendo che "Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia)" ed ha avuto modo di





ribadire in via definitiva che: "la questione sottoposta ...va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni...fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'Amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale...infatti, da un lato, si tratta di atti gestori, del datore di lavoro pubblico...; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo. Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti "...che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato...di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto al conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario." (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012).

Nella sentenza sopra citata il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha stabilito, altresì, che "...Le graduatorie degli insegnanti...non sono state

stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Conseguenza da ciò che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie... è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa...


Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli".

Sempre il Consiglio di Stato ha stabilito che "Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri



espre  
resta  
a qu  
solt  
Ed  
conf  
rigu  
coll  
suss  
entr  
com  
pret  
suo  
alcu  
att  
veri  
valu  
eser  
che  
decl  
341  
"In  
ni

espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi..." (Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113).



Ed ancora: "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa... Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario"(C.d.S. n. 3415/2015).

"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria

*preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (C.d.S. n. 5794/2014).*

Ciò detto, atteso che la ricorrente... presta servizio presso... di Marsala si afferma la competenza per territorio di codesto On.le Tribunale, nel circondario in cui ricade, appunto, la predetta scuola.

In conclusione la giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario quale Giudice del Lavoro.


2. La pronuncia del Consiglio di Stato che annulla (parzialmente) il D.M. n. 235 del 2014. Valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del consiglio di stato n. 1973 del 16 .04.2015.

Attesa la palese illegittimità della normativa sopra citata (D.M. 235/2014) il Consiglio di Stato (sentenza n. 1973 del 2015 del 16/04/2015), ha annullato parzialmente il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

La suddetta sentenza ha efficacia *erga omnes*, come sancito dalla Suprema Corte con Sentenza n. 2734 del 1998: "Il principio dell'efficacia *"inter partes"* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti

a  
a  
amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto  
inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo  
indivisibile per tutti i loro destinatari".

L'esclusione operata dal MIUR è illegittima, sol se si considera che  
l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato  
riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti  
in possesso - al momento dell'entrata in vigore della legge - della  
abilitazione.



Risulta documentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del  
16 aprile 2015, ha annullato il D.M. 235/2015 nella parte in cui ha  
precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro  
l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali  
ad esaurimento. In particolare, nella motivazione della citata sentenza,  
che ha accolto l'appello proposto da un gruppo di docenti in possesso  
del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e che  
lamentavano il mancato inserimento nella terza fascia delle  
graduatorie ad esaurimento, si legge: "ora non sembra altresì esservi  
dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a.s.  
2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti  
ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale  
abilitazione sia stata riconosciuta solo nel 2014, a seguito della pronuncia del  
Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai  
fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in  
quanto tali. Risulta, altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella

*terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal d.m. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, sono illegittimi e vanti annullati (...). In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti ora ad esaurimento".*

Gli odierni ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Specificamente, è fondata la pretesa degli odierni ricorrenti all'inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però


singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti).

I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato *"Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto"*, al comma 1, stabilisce che *"Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di*

inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b)  
SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi...".



Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".



Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dalla odierna ricorrente.

Riassumendo, quindi, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella Scuola dell'Infanzia (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella Scuola Primaria (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Si precisa brevemente sin d'ora che l'esclusione operata dal MIUR è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso - al momento dell'entrata in vigore della legge - della abilitazione.

Si specifica che:

- la legge n. 296/2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;

- il MIUR avrebbe infatti dovuto, nel momento in cui il d.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato n. 4292/2013 ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento;

- in ogni caso, i ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino all'anno 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non era considerato abilitante ed il MIUR non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento.


Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della

già  
to  
le  
no  
o  
d  
i  
domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "Modalità di presentazione delle domande", si prevede che:  
"[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:



a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));

b) inserimento della domanda via web."

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."

La piattaforma web del MIUR denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s.

2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."*

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]".

2.1. Sulla efficacia *erga omnes* della sentenza del consiglio di stato di annullamento del d.m. 235/2014 nella parte in cui non consente l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ai titolari del diploma magistrale.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento.

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico

impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche agli odierni ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste degli stessi invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

## **2.2 Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria conferma l'inserimento in GAE dei diplomati magistrali.**

Inoltre, i principi cardine sopra riportati espressi dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1973 del 16 .04.2015 sono stati pienamente ribaditi e confermati dal medesimo organo amministrativo in seduta plenaria.

Con ordinanza del 27 aprile 2016, il CdS ha quindi confermato l'orientamento finora espresso dalla VI sezione dello stesso Organo di appello della giustizia amministrativa.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrale, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che *"non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma*



*magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento".*

**3. La normativa sulle graduatorie ad esaurimento prevista dal D.M. 235 del 01.04.2014. Sistema di reclutamento del c.d. doppio canale.**

Ai ricorrenti è stata negata la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605 e 607 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che costituiscono la principale modalità di reclutamento del personale docente, nonostante il possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2011/2002.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'articolo 1 stabilisce che: *"1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

*a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa".*

Al successivo art. 7 è stabilito che: *"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine*

delle attività didattiche. 2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamneto delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.”.

All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: “la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) inserimento della domanda via web [...]”.

L'art. 10, comma 2, lettera b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]”.

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica





Come rilevato in fatto, a tale determinazione negativa si è pervenuti a causa del protratto comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente che, in contrasto con la normativa vigente, non ha mai ritenuto che il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisse valido titolo abilitativo all'insegnamento. Ne è derivato che ai ricorrenti è stato di fatto impedito di inserirsi nel terzo scaglione delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) e della tabella allegata, ove si prevede espressamente quale requisito di ammissione *«...il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...»*.

In altri termini, i ricorrenti sin dal conseguimento del titolo di studio avevano diritto ad inserirsi nelle graduatorie (permanenti prima e poi ad esaurimento) per accedere stabilmente in ruolo tramite il meccanismo del c.d. doppio canale, e soltanto il protratto comportamento illegittimo tenuto dall'Amministrazione scolastica ha impedito tale possibilità.

Ed invero va evidenziato che la natura abilitante del Diploma magistrale sia ormai acclarata, come riconosciuto sia dalla

giurisprudenza nazionale che dagli organismi comunitari e, di recente, anche dallo stesso Ministero resistente.


Giova precisare che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso al momento dell'entrata in vigore della legge, della abilitazione.

Gli artt. 197 e 403 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 267, peraltro, dispongono espressamente che il Diploma di studi Magistrale consenta di espletare l'attività di docenza nelle scuole elementari (ora primarie, appunto), stabilendo che tale titolo di studi abiliti all'insegnamento.

Sul punto, è inequivoco il tenore letterale dell'art. 197, co. 1 del D.Lgs. n. 297/94 cit. laddove statuisce che «[...] *Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare [...]*».

Orbene, tale valore legale è stato riconosciuto a tutti i diplomi conseguiti al termine di corsi di studio avviati nell'a.s. 1997/1998 e terminati entro l'a.s. 2001/2002 ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, recante la definizione delle norme transitorie per il passaggio alla formazione universitaria prevista dall'art. 3, co. 8 della L. 19 novembre 1990 n. 341.

Con la disposizione in parola, infatti, si è inteso preservare i diritti



corso di studi allorquando si diede attuazione alla riforma dettata dalla L. n. 341/1990 cit.

In tal senso, il Legislatore aveva previsto che il diploma regolarmente conseguito avrebbe conservato *"in via permanente"* il valore di titolo abilitativo all'insegnamento nelle scuole elementari.

A conferma di tanto, si deve evidenziare che, di contro, per i soggetti che non avessero terminato entro la scadenza naturale il proprio percorso di studi, non avrebbero trovato applicazione gli effetti della norma transitoria: in tal senso, non lascia adito a dubbi la disposizione dettata dall'art. 2, co. 2 del D.I. 10.3.1997 laddove prevede che *«Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico»*.

Ad ogni modo, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è attestato da numerose circolari ministeriali (cfr. Circolare Ministeriale 15 luglio 1997 n. 341; Circolare Ministeriale 2 novembre 1998 n. 439), nonché - in termini assolutamente chiari - dall'art. 15, co. 7 del d.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, a mente del quale *«I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella*

*scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».*

Secondo il regime precedente la riforma, pertanto, il superamento del concorso pubblico a cattedre nella scuola elementare comportava l'immissione in ruolo, posto che l'abilitazione derivava *ex lege* dal conseguimento del titolo di studio, a differenza di quanto previsto per gli altri ordini di scuola, in relazione ai quali il superamento del concorso aveva un effetto abilitante ai sensi del successivo art. 400, co. 12.

Con D.M. 25 marzo 2013 n. 81 (art. 4, co. 1, lett. i ed l) sono state introdotte alcune modifiche al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (recante definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), ove si prevede chiaramente che il titolo in questione conserva il proprio valore legale. Inoltre si precisa che tale titolo è valido ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. g), della Legge 10 marzo 2000, n. 62, a mente del quale possono essere destinatari di incarichi di docenza nelle scuole paritarie soltanto insegnanti muniti di apposita abilitazione.

Ma vi è di più. Con comunicazione della Direzione Servizi - Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013, la Commissione europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE, infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002 quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Come già detto, con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di talché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, *«nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia»*.

In tal senso, alla luce una di chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che *«prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di*

*scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».*

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e

In tal senso, l'art. 1, cos. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240, conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306, dispone espressamente che *«L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124»*.

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che *«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»*, così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere

detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "doppio canale".

Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative (art. 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento *quibus*, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit. in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA), possano sciogliere la riserva ed essere



definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Si determina così una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.).

Ma vi è di più!

Lo stesso D.M. 572/2013 consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GAE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultra-decennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che i ricorrenti, quali titolari di abilitazione, possono ragionevolmente aspirare all'inquadramento soltanto se inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento.

Orbene, come detto, la disciplina delle modalità di reclutamento del personale docente nel settore scolastico costituisce un *corpus* normativo autonomo, dotato di una spiccata specialità in ragione delle peculiari esigenze organizzative che connotano il settore. In tal senso, il meccanismo del c.d. *doppio canale*, ossia di assunzione in ruolo sia mediante procedure concorsuali che con scorrimento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), così come delineatosi nel corso degli anni, rappresenta una *condicio sine qua non* per assicurare la compatibilità del sistema con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di rapporti di lavoro nel pubblico impiego, a tempo determinato o indeterminato.

Al riguardo, i profili di tale meccanismo selettivo sono stati ben illustrati dalla giurisprudenza nazionale in recenti arresti (Cfr. Corte Cass. 22 giugno 2012 n. 10127; Corte Cost. 18 luglio 2013 n. 207 e 11 febbraio 2011 n. 41) ai quali integralmente si fa rinvio, laddove la funzione delle graduatorie *de quibus* (ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili)



è stata correttamente enucleata quali percorso formativo-selettivo a carattere eminentemente meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto che i docenti vengono immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami, connotando di una sua intrinseca "specialità e completezza" il *corpus* normativo relativo al reclutamento del personale scolastico. Il sistema delle graduatorie (permanenti, prima, e ad esaurimento, poi) del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi - cioè senza abusi né disparità - sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l'indefettibilità del meccanismo del c.d. *doppio canale*, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l'irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili.

E' pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. *doppio canale* ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi

accessi, finirebbe per porre tale *corpus* normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l'ordinamento costituzionale e comunitario.

Al riguardo, a stretto rigore, l'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit. non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.

Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Peraltro, va precisato che la ratio sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che - diversamente dai ricorrenti - avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

In modo costante e reiterato, infatti, il Legislatore ha sempre consentito l'immissione in ruolo di docenti che si abilitavano nelle more dell'attuazione del processo di riforma del sistema di reclutamento, sicché - per evidente analogia di *ratio* normativa - nulla esclude di estendere la medesima facoltà a soggetti, quali i ricorrenti, che erano già abilitanti in virtù del conseguimento del Diploma magistrale.

Basti pensare, ad esempio, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Si è venuta così a determinare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, i quali sinora non hanno potuto ottenere altro (e nemmeno tutti) che brevi contratti di supplenza temporanei.

**4. La normativa sui diplomi magistrali rilasciati dagli istituti magistrali a conclusione dei corsi di studi di durata quadriennale e quinquennale.**

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.*" (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le

disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".


L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e

alle  
nti  
no  
to  
ne  
eo  
di  
lo  
o  
.  
Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".


Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".



Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del

MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002."





Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il Legislatore da sempre ha ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

#### **5. La Giurisprudenza del giudice del Lavoro.**

Anche la recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata a tale orientamento accogliendo, addirittura, il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Pordenone, ordinanze dell'11.06.15 e 14.07.15; Trib. di Cremona del 12.06.2015; Tribunale di l'Aquila. del 7.7.2015; Trib. di Avezzano del 14.06.2015; Tribunale di Gorizia del 21.07.15; Tr. di Napoli Nord del 22.07.2015; Trib. di Tivoli 24.07.2015; Trib. di Ravenna del 25.07.2015; Trib. di Como del 29.07.2015; Trib. di Ferrara del 30.07.2015; Trib. di Vicenza del 3.08.2015; Trib. di Enna del 13.08.2015; Trib. di Salerno in composizione collegiale dell'8.09.2015; Trib. di Grosseto in composizione collegiale dell'1.10.2015); in particolare, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015


considera fondato il fumus dei ricorrenti, statuendo che: *"Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001/02 l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)"; in merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, il Tribunale de qua spiega che: "(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti, pertanto, non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto (...)"* (cfr. Tribunale di Pordenone, sez. lav., ordinanza 11/6/2015); di particolare interesse poi il Tribunale di Como che ha rilevato l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., affermando comunque che *"...il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto a giudizio. Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriale sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee ... nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle*

graduatorie di terza fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formati al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento"; il medesimo Tribunale di Como Sez.Lavoro Dr. Marco Mancini nell'ordinanza 29 luglio 2015 si è espresso anche in merito alla assenza di novità dell'inserimento dei ricorrenti già in possesso del diploma magistrale nonostante il divieto stabilito dall' art.1 co. 605 L. n. 296/2006, secondo cui "questo giudice non ignora che una significativa giurisprudenza di merito..è di contrario avviso, argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria ( art. 1 co. 605 L. n. 296/2006) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna..è tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e, quindi, illegittimamente negate al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento"; di particolare interesse è sia il Tribunale di Tivoli che si è pronunciato sulla portata generale della pronuncia del giudice amministrativo anche a soggetti estranei al giudizio, richiamando un orientamento della Suprema Corte 2 , che l'ordinanza del Tribunale di Ferrara n. 1333/2015 del 30 luglio 2015, in riferimento alla pronuncia n. 1973/2015 della VI° Sez. del Consiglio di Stato affermando, che "ha valore erga omnes e non esclusivamente inter partes del giudizio".

Secondo il Giudice del Lavoro, Tribunale di Messina, (ordinanza del 21 settembre 2015) "per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del

d.P.R. n. 25.0.3.2014 in G.U. del 15.05.2014 [hanno percepito] la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, limitatamente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Il M.I.U.R., in data 22.05.2014, ha emanato il Decreto Ministeriale n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione".

Il Tribunale di Tivoli Dr.Livio Sabatini ord. 24 luglio 2015 , ha infatti affermato che "la portata della pronuncia è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile" ( Cass.24 agosto 2004 n.16728). Il Tribunale di Messina ha "ribadito che il citato d.p.r. 25/03/2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014 - fissato al 10/05/2014 - per la presentazione della domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque, presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R. ". infine, si ritiene utile richiamare l'ultimissima ordinanza del Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, che in data 6 ottobre 2015 ha riformato



un'ordinanza del Giudice Monocratico, su reclamo di alcuni diplomati magistrali; il collegio ha sostenuto l'efficacia erga omnes della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., specificando che la stessa, nella sua formulazione letterale, ha voluto *"...limitare l'efficacia dell'annullamento non già ai ricorrenti ma alla sola parte del provvedimento di loro interesse..."*; pertanto, secondo il Tribunale, i docenti interessati possono esercitare l'azione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l'inserimento nelle GAE, purchè avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione; anche perché, come già detto, il Ministero in nessun bando ha mai reso possibile la presentazione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali, inducendoli nell'errore di ritenere corretto il suo operato, con l'evidente violazione del principio di diritto del legittimo affidamento; in merito al divieto di nuovi inserimenti, previsto dall'art. 1 comma 605 legge n. 296/2006. Il Tribunale conclude, affermando che essi *"...sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli formati su requisiti preesistenti."*; *"in conclusione è da ritenere che la ratio sottesa alla legge n. 296/2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai neo abilitati...non investendo invece coloro i quali...sono già in possesso di valido titolo abilitante, ma che tuttavia, per le suesposte ragioni, non hanno potuto spendere"*.

\*\*\*\*\*

Tanto sopra esposto e richiamato, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

### CHIEDONO

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite.

In ogni caso, *contrariis reiectis*, per sentire così accogliere le seguenti:

### CONCLUSIONI

#### Nel merito:

- accertare e dichiarare che il diploma magistrale conseguito da ciascun ricorrente entro e non oltre l'a.s. 2001/2002 costituisce titolo di studio abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e requisito idoneo per l'inserimento a pieno titolo dei ricorrenti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) dell'ambito provinciale di Trapani, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE e/o in subordine in una graduatoria aggiuntiva ed esclusiva già costituita in coda alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, da utilizzarsi, ai sensi dell'art. 1, legge 3



maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento senza riserva nella graduatoria ad esaurimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ambito territoriale Provincia di Trapani, previa disapplicazione del D.M 235/2014, per il triennio 2014/2017, relativamente alla scuola primaria (EEEE) e alla scuola dell'infanzia (AAAA), alla posizione corrispondente ai titoli e servizi effettivamente posseduti da ciascun ricorrente e/o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa e per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico per la Sicilia - Ambito territoriale Provincia di Trapani di adottare tutti gli atti ritenuti necessari al fine di consentire l'inserimento di ciascun ricorrente nelle superiori graduatorie ad esaurimento, con decorrenza dall'approvazione delle medesime per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge.

- Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

*Si comunica, ad ogni modo, che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato.*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI  
NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto delle parti ricorrenti,  
giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

#### PREMESSO CHE

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento del triennio 2014/2017, classe di concorso scuola primaria dell'U.S.R. per la Sicilia, Ambito territoriale della Provincia di Trapani;
- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

#### RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non*





delle parti ricorrenti,

sopra citato ricorso

insediamento, previa

nelle graduatorie ad

posto scuola primaria

Provincia di Trapani;

trattato tra le parti, il

finalmente inseriti

che vedrebbero

del presente

nonché

*compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003)";*

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R., sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

- Nel caso di specie, l'amministrazione interessata (MIUR) ha nel proprio sito internet una sezione dedicata alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami:

[www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](http://www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it);

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di

compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003)";

- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R., sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

- Nel caso di specie, l'amministrazione interessata (MIUR) ha nel proprio sito internet una sezione dedicata alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami:

[www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it);

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula

#### ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, , Ambito Territoriale della provincia di Trapani mediante pubblicazione sul sito [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it);

- quanto alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità di legge.

In via istruttoria:

- Ove occorra, si chiede ordinare alla resistente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio delle graduatorie di istituto nelle quali i ricorrenti risultano inseriti, nonché il prospetto SIDI ministeriale dal quale sono rilevabili gli eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria ricevuti dai ricorrenti in ragione del titolo posseduto.

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE:

- 1) Diploma di maturità magistrale conseguito ante 2001/2002 di tutti i ricorrenti.
- 2) Graduatorie II fascia di istituto.
- 3) Decreto Ministeriale n. 235 dell'8 aprile 2014;
- 4) Lettera pec e racc. a/r di inserimento nelle GAE e messa in mora di tutti i ricorrenti.
- 5) Sentenza Consiglio Stato, sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015.
- 6) Ordinanza Consiglio di Stato in seduta plenaria del 27 aprile 2016.
- 7) Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014;
- 8) Tabella A allegata al CCNL Scuola anno 2011;
- 9) Documento di identità e codice fiscale dei ricorrenti.
- 10) CCNL Scuola

Mazara del Vallo lì

  
Avv. Francesco Truglio



TRIBUNALE DI MARSALA  
SEZIONE CIVILE

IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice dr. Caterina Greco;

Letto il ricorso iscritto al n. 1312 dell'anno 2016 del Ruolo Generale, proposto da

**GAUDENZI GRAZIA DEBORA** (C.F. GDNGZD78C48H700S) + altri,  
con il patrocinio dell'avv. TRUGLIO FRANCESCO e dell'avv. con elezione di domicilio in LARGO DELLE SIRENE 2 CORSO UMBERTO I 91026 MAZARA DEL VALLO presso il difensore avv. TRUGLIO FRANCESCO

*parte ricorrente*

nei confronti di

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80255230585)

- UFF. SCOL. REG. PER LA SICILIA UFF. XV  
- UFF. SCOL. XVIII PER LA PROV. DI TRAPANI

*parte resistente*

- Visti gli artt. 415 e ss. cod. proc. civ.;